

BANDO Iniziative di cooperazione allo sviluppo - Anno 2012

L.R. 20 agosto 1998 n. 28: "Interventi per la cooperazione allo sviluppo, la solidarietà internazionale e la pace", Programma regionale per la Cooperazione per il periodo 2011-2013 (approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 15 del 12.07.2011)

1. STANZIAMENTO

Il cofinanziamento delle iniziative di cooperazione allo sviluppo, presentate ai sensi del presente bando, pari ad €250.000,00, è disponibile a valere sul capitolo 4700 del Bilancio regionale, come da deliberazione della Giunta regionale n. 1347/2010.

2. REQUISITI DEL SOGGETTO CAPOFILA DEL PROGETTO

Il Soggetto Capofila del Progetto deve avere, a pena d'inammissibilità, i seguenti requisiti:

1) tipologia:

- a) organizzazioni non governative che operino nel campo della cooperazione allo sviluppo idonee ai sensi della vigente normativa nazionale in materia o che siano state ammesse a finanziamento da parte dell'Unione Europea;
- b) organizzazioni e associazioni iscritte al Registro del Volontariato ai sensi della legge regionale 18 maggio 1992 n. 15, costituite con atto pubblico o con atto scritto registrato da almeno due anni e aventi prevalentemente fini di solidarietà internazionale o cooperazione allo sviluppo, anche per iniziative riferite all'articolo 2, comma 2, lettera a);
- c) associazioni di promozione sociale iscritte al registro della Promozione Sociale ai sensi della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 30 (Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale) e successive modificazioni e integrazioni.

Per la dimostrazione dell'appartenenza alle tipologie ammissibili, il Soggetto Capofila del Progetto deve fornire:

- i. indicazione degli estremi di idoneità MAE dell'ORGANIZZAZIONE NON GOVERNATIVA;
- ii. indicazione degli estremi dell'iscrizione al Registro Regionale delle ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO;
- iii. indicazione degli estremi dell'iscrizione al Registro Regionale delle ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE;

2) sede: avere la sede legale, o comunque una sede operativa in Liguria. La sede operativa è da intendersi come una sede propria, con personale dedicato allo svolgimento di attività di cooperazione. La sede operativa deve essere formalmente riconosciuta dalla sede legale in data antecedente al 31.12.2011. La gestione del Progetto deve essere svolta da un soggetto operante presso detta sede che sarà il referente unico del Progetto e che intratterrà tutti i rapporti con Regione Liguria.

3) esperienza: avere esperienza almeno biennale adeguatamente documentata nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo ed esperienza almeno biennale adeguatamente documentata nell'ambito della promozione, diffusione e sensibilizzazione di tematiche relative alla cooperazione allo sviluppo sul territorio ligure.

3. AMMISSIBILITÀ DELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO

Le richieste di contributo dovranno rispettare, a pena inammissibilità, le seguenti condizioni:

1) conformità: il Progetto deve essere conforme a quanto prescritto dal **Programma regionale per la Cooperazione per il periodo 2011-2013** (approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 15 del 12.07.2011).

2) assenza di finalità di lucro: l'iniziativa deve essere priva di finalità di lucro.

3) numero delle iniziative: ogni soggetto, in riferimento ai bandi emanati ai sensi della l.r. 28/1998, potrà presentare in qualità di Capofila una sola domanda e risultare partner di Progetto in un massimo di 3 proposte a valere sul presente bando.

4) durata del progetto: il Progetto non deve essere iniziato da più di sei mesi al momento della presentazione della domanda e deve avere una durata minima di 12 mesi e massima di 18 mesi.

5) il cofinanziamento richiesto a Regione Liguria corrisponde ad €50.000,00 a fronte di un costo totale del Progetto pari ad un minimo di €85.000,00. Nel cofinanziamento di Regione Liguria è incluso il corrispettivo riconosciuto a F.I.L.S.E.

S.p.A. pari ad €240,00 (iva inclusa) per ciascuna pratica di contributo erogata.

6) requisiti delle iniziative: le iniziative devono rispondere ai principi fondamentali che si pongono alla base della progettazione di interventi di cooperazione internazionale allo sviluppo e in particolare del **Programma regionale per la Cooperazione per il periodo 2011-2013 paragrafo 2.1**: partenariato, sostenibilità, replicabilità e ricadute sul territorio ligure.

7) partenariato: le iniziative devono prevedere una rete di partner costituita da almeno 2 soggetti italiani, oltre al Soggetto Capofila ed un partner locale nel paese oggetto dell'intervento.

Il partenariato italiano può essere composto da:

- a) organizzazione non governativa o organizzazione di volontariato o associazione ligure operante senza fini di lucro o associazione di promozione sociale;
- b) istituto scolastico o università ligure;
- c) ente locale ligure;
- d) altri soggetti (es. Organizzazioni sindacali e di categoria, Cooperative Sociali; Enti Pubblici; Fondazioni, Imprese di pubblico servizio; Imprese, altri soggetti).

Tutti i partner della rete dovranno produrre una lettera su carta intestata e firmata dal legale rappresentante che attesti la partnership, allegando copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante e copia dello statuto, qualora non sia già in possesso di Regione Liguria. Tali lettere e copie di documenti dovranno essere raccolte dal Soggetto Capofila e allegate alla richiesta di contributo (Allegato 1).

Nel caso la rete comprenda partner appartenenti alla categoria "d" (altri soggetti) e questi siano soggetti profit, gli stessi dovranno attestare che la loro attività all'interno dell'iniziativa è senza scopo di lucro (Allegato 1).

Il Progetto deve prevedere un partner locale (governativo o non governativo) nel paese destinatario dell'intervento che ricoprirà il ruolo di referente locale dell'iniziativa. Il legale rappresentante di tale soggetto dovrà sottoscrivere, in originale e su carta intestata del partner, una dichiarazione (in lingua originale e tradotta) di sostegno al Progetto in cui sono specificate le funzioni e gli impegni (tecnici, di personale, organizzativi, finanziari, ecc.) che intende svolgere all'interno dell'iniziativa e che deve essere allegata alla domanda (Allegato 5).

8) ricadute sul territorio ligure ed iniziative di educazione alla mondialità: è obbligatorio prevedere interventi di sensibilizzazione e di educazione alla mondialità, collegati all'iniziativa, da svolgere sul territorio ligure presso scuole di ogni ordine e grado, università e/o tramite convegni, incontri ed altre iniziative pubbliche di sensibilizzazione ed informazione circa il Progetto con il coinvolgimento della popolazione ligure. Il costo di tale attività dovrà essere pari ad un minimo del 10% ed un massimo del 20% del costo totale del Progetto.

9) aree geografiche di intervento: le iniziative devono essere svolte obbligatoriamente in paesi appartenenti alle aree geografiche evidenziate dal **Programma regionale per la Cooperazione per il periodo 2011-2013 paragrafo 4.1, ovvero**:

- Bacino del Mediterraneo;
- America Latina;
- Africa Sub Sahariana.

10) modulistica per presentazione della domanda compilata sui formati predisposti dalla Regione: DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DEL COFINANZIAMENTO REGIONALE comprese le dichiarazioni ivi previste (Allegato 1), DOCUMENTO DI PROGETTO (Allegato 2), SCHEDA DI SINTESI DEL PROGETTO (Allegato 3), PIANO ECONOMICO DETTAGLIATO DEL PROGETTO CORREDATO DI AUTOCERTIFICAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 76 DEL D.P.R. 445/2000, SULLA QUOTA DI COFINANZIAMENTO NON COPERTA DA CONTRIBUTO REGIONALE (Allegato 4), DICHIARAZIONE DEL PARTNER LOCALE su carta intestata del partner e debitamente sottoscritta in originale dal legale rappresentante (Allegato 5).

La proposta progettuale deve essere conforme alle indicazioni del bando e corredata di tutti gli allegati richiesti. Non sarà consentita alcuna integrazione successiva alla presentazione della domanda.

Le pagine della documentazione inviata devono essere numerate, poste nella corretta sequenza, pinzate in solido e rilegate a formare un unico plico.

In mancanza di anche un solo allegato previsto, la domanda sarà considerata inammissibile.

4. CRITERI DI VALUTAZIONE

Il Servizio “Interventi per il Terzo Settore, Cooperazione allo Sviluppo” procederà a verificare il possesso dei requisiti del Soggetto Capofila del Progetto di cui al punto 2 e la conseguente ammissibilità della richiesta di contributo di cui al punto 3. Il possesso dei requisiti di cui ai punti 2 e 3 costituisce la condizione per la necessaria valutazione di merito dei progetti.

Valutazione di merito:

Le richieste ammesse potranno ottenere sino ad un massimo di 60 punti in base allo schema seguente:

	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX
A	Chiarezza, organicità, coerenza e qualità redazionale del documento di Progetto	25
B	Sostenibilità e Partnership nel paese beneficiario dell’iniziativa: qualità e quantità	10
C	Sostenibilità e Partnership in Italia: qualità e quantità	10
D	Progetti integrati tra più settori	5
E	Presenza pluriennale nel Paese di riferimento del Progetto	5
F	Risorse umane locali	
	Percentuale uguale o superiore al 50% di impiego di personale locale sul totale di costi di “personale” previsti nel Progetto	5
	TOTALE MAX	60

L’apposito Nucleo di Valutazione che effettua la valutazione di merito sui progetti presentati viene nominato all’interno del Gruppo di Lavoro “Cooperazione allo Sviluppo” ed è composto da sette membri qualificati.

5. PIANO ECONOMICO DEL PROGETTO

A) Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili le spese direttamente riconducibili all'esecuzione del Progetto, a condizione che “a consuntivo” risultino effettivamente sostenute dal Soggetto Capofila e/o dai suoi partners dopo la data di inizio del Progetto e che siano registrate nei rispettivi libri contabili. Rispettate le condizioni di cui sopra, sono considerate ammissibili le seguenti spese:

1. Risorse umane (max 30% del costo totale del Progetto)

1.1 Risorse umane italiane

Sono ammessi i costi del lavoro del personale assegnato alle attività del Progetto comprensivo delle eventuali spese per il personale di coordinamento.

“Le consulenze, siano esse collaborazioni esterne a progetto od occasionali, devono rispettare i seguenti massimali, normalmente contabilizzati in giornate/uomo:

FASCIA A, euro 450 lordi al giorno per personale con oltre 18 anni di esperienza documentabile;

FASCIA B, euro 350 lordi al giorno per personale con minimo 8 anni di esperienza documentabile e preferibilmente tra 15 e 18 anni;

FASCIA C, euro 250 lordi al giorno per personale con minimo 3 anni di esperienza documentabile e preferibilmente tra i 5 e 8 anni.

Si precisa che convenzionalmente un mese/uomo è composto di 22 giornate lavorative” (fonte Oics/Formez).

1.2 Risorse umane locali

Sono ammessi i costi del lavoro del personale locale coinvolto nell'implementazione del Progetto.

2. Spese per mezzi, attrezzature, materiali ed equipaggiamenti tecnici etc.

Le spese che si configurano quali investimenti, ossia l’acquisizione di beni e/o servizi ad utilità prolungata nel tempo, sono considerate ammissibili per il loro intero importo esclusivamente nel caso in cui la relativa proprietà sia trasferita ai partners locali del Progetto al più tardi entro il termine del periodo di realizzazione del Progetto, mediante donazione per atto pubblico o privato che deve essere presentato dal promotore in sede di rendicontazione delle spese. Di tale eventuale atto di donazione occorre fare specifica menzione in fase di presentazione di progetto, nel piano economico del Progetto.

Restano in ogni caso esclusi gli investimenti aventi ad oggetto l'acquisto di terreni o immobili, ad eccezione dei costi necessari alla riabilitazione/ripristino di immobili esistenti o alla realizzazione di piccole costruzioni di servizio funzionali allo svolgimento delle attività previste dal progetto (max 10% dei costi totali del Progetto). Anche in questo caso, la proprietà di tali beni deve essere trasferita ai partner locali, al più tardi entro la conclusione del Progetto.

Le spese relative a mezzi, attrezzature, materiali ed equipaggiamenti tecnici, sono considerate ammissibili se acquisite dai fornitori locali. In caso contrario, ai promotori è richiesto, in sede di rendicontazione, di dimostrare la non disponibilità di tali beni e servizi sul mercato locale, ovvero la loro maggiore economicità al di fuori del contesto locale.

3. Altri costi in loco

A titolo esemplificativo, sotto tale voce possono essere previsti costi relativi a servizi tecnici e professionali funzionali alla realizzazione degli obiettivi del progetto non rientranti in ulteriori voci del presente piano.

4. Viaggi/Trasporti (max 30% del costo totale del Progetto)

Sono ammesse le seguenti spese:

- le spese di viaggio in aereo relative al personale italiano in missione ed espatriato nel Paese di intervento.

In particolare è ammesso il rimborso del costo del biglietto in classe economy, anche emesso da una agenzia di viaggio (incluso il costo di emissione).

Sono compresi nei costi di viaggio/trasporto le spese per visti e/o tasse di entrata e di uscita per i paesi non UE, qualora non fossero inclusi nei costi di trasporto aereo.

- per diem;

I per diem, comprendono le spese di vitto, alloggio, e trasporto locale (autobus oppure taxi solo se l'area oggetto dell'intervento non è raggiungibile in altro modo) pagate ad personam per la realizzazione di missioni all'estero del personale dipendente ed esterno che risiede in luogo diverso da dove si svolge il lavoro; in sede di rendicontazione finale, le spese sono rendicontate a mezzo dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (Allegato 8).

I valori di riferimento dei per diem (massimali) sono stati stabiliti in base alla tabella dell'Unione Europea, Europeaid:

http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per_diems/documents/perdiems_update_12_2011.pdf

- altri trasporti (noleggio auto, treno, traghetto).

5. Educazione, promozione e sensibilizzazione in Liguria (min. 10% - max 20% del costo totale del Progetto)

La realizzazione di iniziative e attività di informazione e sensibilizzazione sul territorio della Liguria, relative al Progetto per il quale è stato concesso il contributo regionale, ha carattere obbligatorio al fine di promuovere una maggiore consapevolezza tra le istituzioni, le forze sociali e i cittadini circa le attività di cooperazione e solidarietà realizzate nel Progetto con il contributo di Regione Liguria. Sotto questa voce rientrano pertanto tutti i costi relativi alle suddette attività la cui tipologia deve essere dettagliatamente specificata dal Soggetto Capofila del Progetto in fase di presentazione della proposta progettuale. Restano escluse le attività pubblicitarie prioritariamente o esclusivamente indirizzate alla raccolta fondi.

6. Spese di gestione/amministrative generali (7% del costo totale del Progetto).

In tale voce rientrano i costi relativi alla gestione delle attività progettuali e tutte le spese amministrative generali che si riferiscono alla realizzazione del Progetto.

In particolare, le spese generali sono costi di natura tecnica, amministrativa e logistica (luce, acqua, telefono, inchiostro stampante etc.) del Soggetto Capofila del Progetto. Tali spese sono riconosciute in misura forfettaria pari al 7% del costo totale del Progetto e sono rendicontate a mezzo dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (Allegato 8).

B) Entrate: cofinanziamenti

Il piano economico dovrà dettagliare la quota di cofinanziamento non coperta dal contributo regionale indicando le fonti di provenienza e i rispettivi importi previsti, mediante autocertificazione ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000. Dovranno altresì essere obbligatoriamente dichiarate, seppur non computabili nel piano economico, le richieste di cofinanziamento presentate ad altri soggetti nazionali o sovranazionali, in merito alle quali si è in attesa degli esiti istruttori.

Il cofinanziamento potrà essere composto anche da attività valorizzate dal parte del Soggetto Capofila del Progetto e di ogni partner di progetto.

Per attività valorizzate si intendono le azioni afferenti al Progetto, in termini di prestazioni di lavoro e/o fornitura di beni e/o servizi, spese di gestione e amministrative generali del Soggetto Capofila e dei partners coinvolti nel Progetto.

La quota parte ammessa di spese relativa alle attività valorizzate da parte del Soggetto Capofila del Progetto e dei partners non deve superare il 25% del costo totale del Progetto e non potrà essere in nessun caso ricompresa nella quota di cofinanziamento di Regione Liguria.

6. USO DEL LOGO REGIONALE

L'assegnazione del cofinanziamento regionale ai progetti prevede obbligatoriamente l'utilizzo del logo, previamente

autorizzato da Regione Liguria con la dicitura "Progetto realizzato con il cofinanziamento di Regione Liguria" su

ogni documentazione divulgativa ed azione informativa del Progetto, compresi i siti internet e gli atti relativi a seminari e convegni di promozione del Progetto stesso. Non è in nessun caso consentito l'uso del logo regionale per attività finalizzate alla mera raccolta di fondi.

7. MODALITÀ DI EROGAZIONE E DI RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI

I soggetti beneficiari di contributi dovranno comunicare l'accettazione del contributo concesso e dichiarare l'avvio del Progetto al massimo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione del contributo, pena la revoca del contributo stesso.

Il contributo sarà erogato con le seguenti modalità:

- 1) 70% quale anticipo del contributo, previa comunicazione formale da parte del rappresentante legale del soggetto beneficiario dell'accettazione del contributo;
- 2) fino ad un massimo 30% quale saldo del contributo, previa presentazione da parte da parte del rappresentante legale del Soggetto Capofila del Progetto, e successiva approvazione di Regione Liguria, di:
 - a) relazione finale sull'attività svolta (Allegato 6), corredata dalla eventuale documentazione fotografica disponibile (su supporto informatico);
 - b) rendicontazione finale (Allegato 7 e Allegato 8), allegando, per ciascuna delle voci di spesa, copia conforme dei documenti contabili che ne attestino l'effettivo esborso, secondo le forme ordinarie (fatture, ricevute fiscali, note di competenza o titoli equipollenti) o prodotti mediante autocertificazione se fornitori in paesi beneficiari extra U.e. non in grado di fornire idonea documentazione per un importo pari al contributo assegnato da Regione Liguria. La documentazione di rendiconto deve essere presentata a Regione Liguria entro il termine massimo di 6 mesi dalla conclusione del Progetto, pena la revoca del contributo stesso;
 - c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (Allegato 9) – resa ai sensi del DPR 445/2000 e su modulistica fornita dalla Regione – comprensiva di dichiarazione di conformità del Progetto finale a quello presentato e cofinanziato e di attestazione del luogo dove gli originali dei documenti di spesa sono depositati.

8. VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Unicamente in casi imprevedibili, eccezionali e debitamente motivati, durante la realizzazione del Progetto, il Soggetto Capofila del Progetto può richiedere a Regione Liguria adeguamenti o variazioni motivate non onerose purché non sostanziali che non alterino l'impostazione generale del Progetto.

Le variazioni possono essere presentate dal Soggetto Capofila una sola volta per ciascun Progetto, salvo i casi di calamità naturali o eventi eccezionali intervenuti (es. alluvioni, terremoti, guerre civili etc.).

Per la parte economica a carico del contributo regionale, è ammessa, all'interno di una macrovoce, la compensazione tra voci di spesa fino ad un massimo del 20% del costo totale della macrovoce stessa. Inoltre è ammessa la compensazione tra diverse macrovoci di spesa indicate nel piano economico (ad esempio compensazione tra la macrovoce "2. Spese per mezzi, attrezzature, materiali ed equipaggiamenti tecnici etc." e la macrovoce "3. Altri costi in loco etc.") per una quota massima del 5% della macrovoce di maggior entità, con comunicazione nella rendicontazione finale e nel rispetto delle percentuali massime previste per singole voci di spesa al punto 5. "Piano Economico del Progetto".

9. REVOCA

La revoca totale o parziale dell'agevolazione ed il conseguente recupero delle somme erogate, compresi gli interessi legali dal momento dell'erogazione a quello della restituzione, sarà deliberata da Regione nei casi in cui:

1. il Soggetto Capofila del Progetto abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri e/o dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano gravi inadempienze o irregolarità del Soggetto Capofila del Progetto;
2. il Soggetto Capofila del Progetto non abbia mantenuto gli obblighi previsti dal bando;
3. il Soggetto Capofila del Progetto non abbia eseguito il Progetto conformemente a quanto previsto dal bando;

4. le spese rendicontate a saldo comportino un'erogazione del contributo inferiore alla somma erogata da Regione Liguria o non siano stati allegati giustificativi di spesa per un importo pari al contributo assegnato da Regione Liguria;

Il procedimento di revoca è attuato in conformità alle norme di cui alla L. n. 241/90 e ss.mm.ii. e alla l.r. n. 56/2009.

10. IL CONTROLLO DI REGIONE LIGURIA

In conformità a quanto previsto dal Programma regionale per la Cooperazione allo sviluppo 2011-2013, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 15 del 12.07.2011, Regione Liguria si attiverà per i controlli previsti dalla legge in due momenti:

- *in itinere* attraverso la richiesta ai soggetti attuatori di fornire rapporti di autovalutazione sullo stato di avanzamento delle attività, con attività di audit sui singoli progetti, e attraverso lo svolgimento di specifiche missioni da parte di dipendenti di Regione Liguria o di soggetti specializzati all'uso delegati;

- *ex -post* attraverso la verifica sulle relazioni finali da parte del Soggetto Capofila del Progetto che evidenzino, a norma di legge, la tracciabilità dell'intervento pubblico utilizzando i seguenti strumenti:

- controlli documentali di I° livello;
- controlli pari ad un minimo del 5% sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- controlli a campione realizzati anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la veridicità delle informazioni contenute nella domanda e l'effettiva realizzazione del Progetto, nonché la conformità dello stesso alle finalità per le quali è stato cofinanziato da Regione Liguria.

11. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

Tutte le richieste di contributo dovranno essere presentate esclusivamente avvalendosi del relativo modulo di domanda allegato al presente bando, direttamente scaricabile dal sito web della Regione Liguria (www.regione.liguria.it) alla voce "Sanità e Politiche Sociali/Cooperazione allo sviluppo".

La domanda, redatta e sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto Capofila del Progetto, dovrà essere obbligatoriamente compilata in ogni sua parte, completa di tutta la documentazione richiesta e corredata, a pena di inammissibilità, di idoneo documento d'identità. Le richieste pervenute a Regione Liguria non sottoscritte con firma autografa dal legale rappresentante saranno considerate inammissibili.

Le richieste di contributo dovranno, **a pena di decadenza**, essere consegnate:

- o a mano al Protocollo Generale della Regione Liguria, Genova, Via Fieschi 15 nei seguenti orari: da lunedì a giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16:30 e il venerdì dalle 9 alle 13;
- o inoltrate a mezzo raccomandata a.r. entro la medesima data e ora (in tal caso farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante nel quale dovrà essere specificata anche l'ora di presentazione):

Regione Liguria
Servizio Interventi per il Terzo Settore e Cooperazione allo Sviluppo
Dipartimento Salute e Servizi Sociali
Via Fieschi 15
16121
Genova

Sul frontespizio della busta contenente la domanda dovrà essere apposta la dicitura: "Progetto di Cooperazione allo Sviluppo l.r. n. 28/1998" - BANDO 2012".

Le domande devono essere presentate da lunedì 2 aprile 2012 a lunedì 14 maggio 2012.
Le domande spedite al di fuori dei termini stabiliti sono considerate irricevibili.

12. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003

Il trattamento dei dati personali, in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 e al regolamento regionale attuativo n. 1/2006, è effettuato dagli uffici regionali per le finalità previste dalla l.r. n. 28/1998, art. 4. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Gli interessati godono dei diritti previsti dall'art. 7 del predetto decreto.

Si informa, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, che i dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per i quali vengono raccolti, con le modalità previste dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo citato, l'interessato può accedere ai dati che lo riguardano e chiederne l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando ne ha interesse, l'integrazione dei dati e, se ne ricorrono gli estremi, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco, inviando richiesta scritta al titolare del trattamento.

Titolare del trattamento è Regione Liguria.

13. GRADUATORIE

La valutazione dei progetti è finalizzata alla redazione di una graduatoria. Otterranno il contributo regionale i cinque Soggetti Capofila per una cifra di €50.000,00 ciascuno, includendo in tale somma il corrispettivo riconosciuto a F.I.L.S.E. S.p.A. pari ad €240,00 (iva inclusa) per ciascuna pratica di contributo erogata.

14. INFORMAZIONI

Ulteriori informazioni potranno essere richieste unicamente via e-mail al seguente indirizzo: cooperazione sviluppo@regione.liguria.it